

ANGELO GIARDA

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DA REATO TRIBUTARIO

1. L'art. 6 ultimo comma del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come risulta convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabilisce che in « caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'art. 36 cod. pen., sempre che l'interessato ne faccia richiesta ».

La disposizione non figurava nel testo originario del decreto-legge, fu oggetto di sommissa proposta davanti alla Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della legge di conversione¹, riemessa in un pacchetto di emendamenti presentati nella discussione in aula², fu approvata senza una battuta di commento o di illustrazione³, passando indenne al vaglio successivo del Senato al momento del varo definitivo della legge n. 516 del 1982.

Non poteva sfuggire alla dottrina il particolare significato della norma, senza precedenti nella tradizione legislativa del nostro Paese⁴, volta a ripristinare anche nella pubblica opinione un prestigio di regola compromesso, anche dalla diffusione della sola notizia dell'apertura di un procedimento penale a carico di una certa persona, con buona pace della considerazione di non colpevolezza ed a maggior ragione della presunzione di innocenza⁵.

Il frettoloso legislatore non ha indicato tuttavia, con analitica precisione, le condizioni, i presupposti e le modalità di esercizio del di-

¹ Cfr. *Bollettino delle Commissioni. VI Commissione permanente (Finanze e tesoro)*, 27 luglio 1982, p. 43 (em. 6.6).

² V. *Resoconto sommario*, 29 luglio 1982, p. 24 (em. 6.2).

³ Cfr. *Resoconto sommario*, 30 luglio 1982, p. 12: « La Camera... approva... dopo prova e controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Gottardo 6.2 ».

⁴ Cfr. COVINO, *Il nuovo diritto penale tributario*, Milano, 1984, p. 174; FRIGO, *IVA e imposte dirette. Le pene accessorie per i reati*, in *Il fisco*, 1983, p. 5341; GIARDA, *Profili processuali vecchi e nuovi della legislazio-*

ne penale tributaria, in *Rivista it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1289; GIULIANI, *Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie*, vol. II, Milano, 1983, p. 35; LANZI, *Lezioni di diritto penale tributario, parte generale*, Parma, 1985, p. 65; LEMME, *La frode fiscale*, Napoli, 1984, p. 77 e TRAVERSI, *I nuovi reati tributari*, Milano, 1982, p. 132 s.

⁵ Principi consacrati, rispettivamente, dall'art. 27, comma 2 della Costituzione, nonché dagli artt. 6, n. 2 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* e 14, n. 2 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, entrambi resi esecutivi e, quindi, fonti interne almeno con pari dignità della legge ordinaria.

ritto riconosciuto all'imputato assolto di chiedere la pubblicazione della relativa sentenza, per cui l'interprete, prima ancora di sondare il valore sistematico dell'innovazione, si trova a dover fare i conti con non facili problemi di esegesi letterale e di coordinamento della disposizione in parola.

2. Il primo quesito che si presenta all'interprete si sostanzia nel domandarsi se il legislatore del 1982 abbia fatto un uso proprio o un uso lato del termine « assoluzione »⁶.

Sulla base delle indicazioni normative che si ricavano, con sufficiente chiarezza, dalle disposizioni contenute negli artt. 378, 379, 398 ultimo comma, 421, 478, 479 cod. proc. pen. e 60 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (« Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale »), si può schematizzare la tipologia delle sentenze di proscioglimento in due grandi categorie: le sentenze di assoluzione in senso stretto e le sentenze di non doversi procedere.

Alla seconda categoria appartengono certamente tutte le sentenze istruttorie (del Giudice istruttore e del Pretore), nonché le sentenze, in qualunque stato e grado siano pronunciate, che dichiarino estinto il reato ovvero che « l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o non può essere seguita » e infine quelle che dichiarino essere « ignoti » gli autori del fatto.

« Sentenze di assoluzione » sono quelle che, a seguito di giudizio, dichiarano che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo o per la presenza di una causa di giustificazione, che l'imputato sia persona non imputabile o persona non punibile per una ragione diversa dalla non configurabilità del fatto come reato oppure nell'ipotesi di insufficienza di prove.

Sulla base delle precisazioni svolte parrebbe che il legislatore, di regola, abbia fatto un uso proprio del termine « assoluzione », con la conseguenza di poter ritenere che anche la locuzione che figura nell'art. 6 ultimo comma che si sta esaminando individui soltanto l'assoluzione nel merito *stricto sensu* e non inglobi, quindi, le sentenze di non doversi procedere⁷. Del resto, a confortare la lettera della legge soccorre, a ben vedere, anche la *ratio* della norma; il legislatore ha voluto che fosse data pubblicità ad un accertamento giudiziale che abbia escluso nel merito la fondatezza di una *notitia criminis* relativa ad un reato tributario. Certo restano emarginate, secondo questa interpretazione, tutte le sentenze istruttorie e ci si rende ben conto che quelle di esse incentrate sul fondamento dell'imputazione meriterebbero di avere un'adeguata pubblicità non inferiore a quella che po-

⁶ Si fa rinvio, per tutti, a SIRACUSANO, voce *Assoluzione* (dir. proc. pen.), in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, p. 925 s.; cfr., altresì, LEONE, *Manuale di dir. proc. pen.*, 12^a ed., Napoli, 1985, p. 299.

⁷ Parrebbe orientato in tal senso TRAVERSI, *op. cit.*, p. 133.

trebbero avere le sentenze dibattimentali con analogo contenuto decisorio; una pubblicità tanto più necessaria in un contesto giudiziario che ha ormai di fatto annullato il significato del segreto istruttorio esterno e ha finito per esaltare la portata accusatoria di istituti processuali come la comunicazione giudiziaria, introdotti come strumenti di garanzia per l'imputato e diventati mezzi vessatori di uno *status* già gravemente lesivo della serenità quotidiana⁸. Non si può sottacere tuttavia che la sentenza di proscioglimento istruttorio è pur sempre suscettibile di superamento a seguito della riapertura dell'istruzione stessa e questa sua connaturata precarietà in qualche misura finisce per giustificare la sua segretezza.

3. Le modalità procedurali prescritte per la pubblicazione della sentenza in esame devono essere ricavate attraverso il rinvio che la ricordata norma dell'art. 6 opera all'art. 36 cod. pen.

Da quest'ultima disposizione si ricavano alcune indicazioni di massima che devono essere poi completate con quanto dispongono gli artt. 485 e 615 cod. proc. pen.; il tessuto normativo richiede, infine, qualche aggiuntamento per il caso di specie, giacché la « pubblicazione » riguarda una sentenza di assoluzione e non una sentenza di condanna.

Anzitutto si può fondatamente ritenere che non si possa avere una applicazione provvisoria di tale provvedimento, giacché l'art. 140 cod. pen. e gli artt. 301 e 400 cod. proc. pen. fanno chiaramente intendere che l'applicazione provvisoria di un provvedimento accessorio del giudice penale presuppone una prognosi di condanna, non di assoluzione⁹.

In secondo luogo, attraverso la lettura coordinata delle tre disposizioni prima menzionate, emerge che la pubblicazione dell'assoluzione troverà concreta esecuzione solo dopo che la sentenza sia diventata « irrevocabile », vale a dire sia una sentenza contro la quale non è « ammessa impugnazione diversa dalla revisione ». In particolare, « se l'impugnazione è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporla senza che sia stata proposta. Se vi è ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui è divenuta irrevocabile l'ordinanza preveduta dall'art. 207 e negli altri casi dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso » (art. 576 c.p.p.)¹⁰.

In terzo luogo, il giudice potrà disporre la pubblicazione solamente in presenza di una domanda specifica dell'imputato, il che esclude

⁸ Si fa rinvio, volendo, al nostro *Avviso di procedimento e diritto di difesa*, Milano, 1979, p. 150 s.

⁹ Cfr. AA.VV., *Commentario delle « Modifiche al sistema penale »*, Milano, 1982, p. 529 s.

¹⁰ « Irrevocabile » diventa solo la sentenza emessa a seguito di giudizio; la sentenza istruttoria diventa « non più soggetta alle ordinarie impugnazioni »: cfr., al riguardo, la netta distinzione che si può leggere, ad esempio, nell'art. 3 cod. proc. pen.

la possibilità di una iniziativa ufficiosa. In tal senso orienta chiaramente la lettera dell'art. 6 in oggetto. A tale proposito non si possono sottacere le numerose situazioni che potrebbero presentarsi in concreto per dare corpo ad altrettante questioni aperte. Si pensi, tanto per esemplificare, ai seguenti quesiti: è legittimato l'imputato che sia stato assolto in primo grado a chiedere davanti al giudice di appello (al quale il procedimento sia devoluto per l'impugnazione del pubblico ministero) la pubblicazione di cui si tratta? È evidente che viene implicato il principio devolutivo, che viene in gioco il sistema delle preclusioni, che viene messa in discussione la regola della lealtà processuale e via di seguito. Ancora: tale potere di ordinare la pubblicazione spetta alla Corte di cassazione nell'eventualità di un annullamento senza rinvio? Sono tutti interrogativi che potrebbero essere risolti unitariamente invocando il principio del *favor rei*¹¹, in nome del quale ci si dovrebbe orientare a credere che l'imputato è libero di formulare la sua istanza, prima che la sentenza diventi irrevocabile, rispettando solo i tempi rituali di formulazione delle proprie conclusioni per ogni singolo stato e grado del procedimento, vale a dire la discussione finale davanti ai giudici di merito e la discussione davanti alla Corte di cassazione.

Quanto alle « forme » della istanza dell'imputato, sembra più aderente al principio della libertà delle stesse credere che non occorra un documento scritto, ma sia sufficiente una espressione « orale », da raccogliersi a verbale ad opera dell'organo ausiliare del magistrato procedente (cancelliere o segretario).

L'art. 6 richiama indistintamente tutte le disposizioni dell'art. 36 cod. pen., ma si deve intendere che il richiamo non può che interessare quelle disposizioni compatibili con la *ratio* della norma in oggetto. Così non appare applicabile quella parte dell'art. 36 che interessa la sentenza di condanna all'ergastolo; di conseguenza si deve ritenere che la pubblicazione della sentenza di assoluzione vada fatta ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 36 cod. pen... « per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice ».

Di regola la pubblicazione è fatta per estratto, ma il giudice ha il potere di decidere che avvenga per intero, designando « il giornale o i giornali in cui la sentenza deve essere inserita » (art. 36, comma 3 cod. pen. e 484 cod. proc. pen.).

La pubblicazione è *eseguita* d'ufficio e naturalmente non a spese dell'imputato assolto, ma a spese e cura dello Stato, poiché sarebbe un vero paradosso che l'esercizio di un diritto volto al ripristino della propria onorabilità debba essere gravato delle spese relative. Infine non ci sono ragioni per ritenere che non debba applicarsi l'insieme delle articolate disposizioni di cui all'art. 615 cod. proc. pen.

¹¹ Sul significato e la portata di tale principio si fa rinvio, per tutti, a Lozzi, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, *passim*.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo ricordato, il direttore o il redattore responsabile del giornale designato è tenuto ad eseguire la pubblicazione, anche in « foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere principale del giornale, da unirsi in ciascuna copia di questo e deve essere eseguita in unico contesto esattamente riprodotto ». In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 615 di cui si tratta, il direttore o redattore responsabile del giornale « è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia a pagare alla Cassa delle Ammende una somma da L. 1.000.000 a 2.000.000 » (è garantito un embrione di contraddittorio tra le parti interessate). È bene ribadire che tutte le spese di pubblicazione dovranno essere a carico dello Stato¹².

4. Se dall'esegesi si passa alla valutazione del significato sistematico della norma, ci si rende conto di essere in presenza di un avvio di rotta del tutto nuovo rispetto alla tradizione legislativa ed alla prassi giudiziaria del nostro Paese.

Per la prima volta, lo Stato riconosce la necessità che si dia pubblico conto di un errore giudiziario (ogni sentenza di assoluzione conferma che i Magistrati inquirenti si sono sbagliati). La dignità di una persona coinvolta in un processo penale è stata posta in primo piano soprattutto con riferimento ai reati tributari che sono sentiti nella comune opinione quali espressioni di rallentamento della coscienza civica. L'esperimento legislativo tuttavia dovrebbe essere generalizzato, dal momento che non minori sono i danni, spesso irreversibili, che possono derivare a coloro che siano ingiustamente sottoposti ad un processo penale. La pubblicazione di una sentenza di assoluzione potrebbe ridare credibilità a coloro che l'hanno persa per il solo fatto di essere protagonisti di un processo penale, potrebbe ridare fiducia a riprendere senza traumi la vita di ogni giorno, potrebbe rappresentare un modo soddisfacente¹³ di quanto la comunità ha tolto in termini di serenità esistenziale e di tranquillità quotidiana.

In un sistema processuale nel quale le spese di giudizio restano a carico totalmente del prosciolto e dell'assolto, nel quale un legislatore distratto non ha ancora provveduto ad introdurre il diritto alla ripa-

¹² In tal senso GIULIANI, *Violazioni e sanzioni*, cit., il quale ha cura di precisare opportunamente che « poiché un condannato non c'è e sarebbe assurdo porle a carico dell'interessato, essa farà capo al bilancio dello Stato ».

¹³ V. in tal senso FRIGO, *op. cit.*, p. 5341 e LANZI, *op. loc. cit.* Mette conto osservare, per ragioni di completezza, che la disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 516 del 1982 conferisce il diritto a chiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione all'« interessato » e la locuzione normativa ha fatto ritenere che « interessato dovrebbe essere, non

solo l'imputato, ma chiunque altro, ad esempio un familiare, abbia interesse a rendere di pubblico dominio la notizia dell'assoluzione » (così TRAVERSI, *op. cit.*, p. 133). L'opinione, pur sorretta dalla preoccupazione di estendere la sfera dei legittimati a chiedere la pubblicazione di cui si tratta nella prospettiva di rendere sempre più operante la disposizione *de qua*, non tiene conto del fatto che essa comporta un allargamento inammissibile della legittimazione a compiere atti nell'ambito del processo penale; è più consono al sistema pensare che il diritto in questione spetti solo all'imputato.

razione dei danni provocati da una custodia cautelare ingiustamente sofferta (è rimasto inascoltato del tutto l'auspicio formulato in proposito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 gennaio 1969, n. 1)¹⁴, il dovere generalizzato di dare conto pubblicamente su giornali di una certa diffusione della pronuncia di una sentenza di assoluzione potrebbe rappresentare un primo passo verso quella giustizia penale nuova, a cui in molti tendiamo e verso la quale si può progredire più realisticamente con la politica dei piccoli passi, piuttosto che con quella delle grandi riforme.

¹⁴ Vedila pubblicata in *Giur. cost.*, 1969, p. 1 s., con nota di CHIAVARIO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari in balia del legislatore ordinario*.